

STATUTO

del

Consorzio per l'Istituto scolastico unico

Alto Vedeggio

§ I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio per l'Istituto scolastico unico Alto Vedeggio è costituito, tra i Comuni di Monteceneri, Mezzovico-Vira e Isonne, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di gestire in piena autonomia dai Comuni consorziati le attività didattiche, gestionali e amministrative di un unico Istituto scolastico per tutti gli allievi del comprensorio. Il Consorzio può assumere tutti i compiti e le attività conformi allo scopo del presente Statuto.

In particolare al Consorzio vengono delegate le competenze specifiche che spettano alle autorità e agli organi municipali e consortili in materia scolastica in virtù della Legge della scuola del 1. febbraio 1990 e delle leggi speciali applicabili.

Le attività didattiche sono svolte nelle sedi di Scuola dell'infanzia (SI) e di Scuola elementare (SE) che devono essere messe a disposizione dai Comuni in forza delle Convenzioni tra i Comuni consorziati citate all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 3 Comprensorio e sede

Il comprensorio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei comuni di Monteceneri, Mezzovico-Vira e Isonne.

La sede del Consorzio è a Rivera, Comune di Monteceneri.

Art. 4 Sedi scolastiche

I Comuni consorziati proprietari degli stabili mettono a disposizione del Consorzio le sedi per le Scuole dell'infanzia e le Scuole elementari, i locali connessi e le necessarie infrastrutture per lo svolgimento delle attività didattiche e si assumono gli investimenti, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e i costi di gestione corrente degli stabili e degli spazi (acqua, energia, riscaldamento, pulizie, ecc.).

La ripartizione delle spese di gestione e manutenzione, nonché, se del caso, d'investimento, degli stabili è regolata da apposite Convenzioni separate tra i Comuni consorziati, in particolare le convenzioni tra Monteceneri e Isonne nonché tra Monteceneri e Mezzovico-Vira. Tale ripartizione avviene in ragione del numero dei rispettivi allievi che le frequentano. Tali Convenzioni regolano anche le competenze decisionali.

È assicurato il mantenimento di tutte le attuali sedi SI e SE nei comuni di Monteceneri, Mezzovico e Isonne .

Art. 5 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

§ II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

1. Consiglio consortile

Art. 7 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi, entro tre mesi dalle elezioni comunali.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 8 Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento per le attrezzature didattiche

- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- f) autorizza la Delegazione a avviare azioni giudiziali, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- g) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) decade, se non è utilizzato.

Art. 9 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva. Nella sua seduta costitutiva il Consiglio consortile designa il Presidente.

Art. 10 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione consortile sono delegate le competenze di cui all'art. 8 lett. c), f) e g) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 20'000. Il limite annuo massimo complessivo di spesa per competenze delegate è di CHF 50'000.

Alla Delegazione consortile viene inoltre concessa una delega per spese di carattere ordinario non preventivate fino ad un limite annuo massimo di CHF 10'000.

La Delegazione consortile può delegare al Segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 11 Sedute, deliberazioni, funzionamento e mozioni

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se i rappresentanti dei Comuni presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Ogni Comune tramite il proprio rappresentante può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio consortile nella forma della mozione. La mozione è esaminata dalla Delegazione, che la preavvisa ai Municipi entro 6 mesi. Il Consiglio consortile decide sulla mozione entro un anno dalla sua presentazione.

Art. 12 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile. Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 13 Diritto di voto

I voti da distribuire ai Comuni vanno calcolati proporzionalmente al numero di allievi per sedi scolastiche comunali per ogni singolo Comune consorziato, riservato quanto segue:

- a) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- b) ogni Comune ha diritto a un ulteriore rappresentante per ogni multiplo di 10% della chiave di riparto percentuale degli allievi;
- c) in caso di resto superiore al 5% è assegnato un voto intero.

Sulla base di tale calcolazione, i voti da distribuire in base ai dati di provenienza degli allievi al momento dell'approvazione del presente Statuto sono i seguenti:

- 7 voti al Comune di Monteceneri
 - 3 voti al Comune di Mezzovico-Vira
 - 1 voto al Comune di Isonne
- per un totale di 11 voti.

Il calcolo dei voti da attribuire ai Comuni consorziati sulla base degli allievi di provenienza va ricalcolato ogni quattro anni sulla stessa base di quanto descritto sopra.

Art. 14 Coinvolgimento dei Comuni

Gli oggetti di competenza del Consiglio consortile ai sensi dell'art. 8 lett. c del presente Statuto vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

I Municipi informano annualmente i loro legislativi sull'attività del Consorzio.

Art. 15 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi. Essi redigono un resoconto annuale all'indirizzo del Municipio che rappresentano.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi comunali, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso subentra il supplente.

Art. 16 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria
 - entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
 - entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.

- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
 - dalla Delegazione consortile;

- da un Municipio dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

La Delegazione consortile fissa la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordina la convocazione entro 60 giorni con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali. La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 17 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri così ripartiti:

- 2 (due) designati dal Comune di Monteceneri
- 2 (due) designati dal Comune di Mezzovico-Vira
- 1 (uno) designato dal Comune di Isona

Art. 18 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella sua seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio e diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

Nella scelta dei membri della Delegazione consortile il Consiglio consortile deve tener conto dei criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 19 Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione secondo i seguenti criteri: il Presidente è un rappresentante del Comune di Monteceneri, mentre il Vice Presidente è un rappresentante del Comune di Mezzovico-Vira.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 20 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio e ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Direttore, il Segretario consortile, i docenti e gli altri impiegati del Consorzio;
- f) elabora e adotta il Regolamento interno dell'Istituto, facente riferimento agli art. 50 e segg. della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare per quanto concerne in particolare l'istituzione, la composizione e i compiti degli organi scolastici comunali;
- g) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 22 dello Statuto;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica inoltre le competenze delegate secondo l'art. 10 dello Statuto.

Tutti i rapporti di impiego in essere con i docenti, i cuochi, gli inservienti delle mense delle Scuole dell'infanzia e delle Scuole elementari dei Comuni consorziati sono integralmente e automaticamente assunti dal Consorzio con la sua costituzione, così come tutti i diritti e gli obblighi relativi ad altri contratti e accordi necessari all'attività e allo scopo del Consorzio

Art. 21 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

§ III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 22 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 23 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione consortile per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 22.

Art. 24 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 25 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 26 Piano finanziario

Il Consorzio, per il tramite dei suoi organi, elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

§ IV - FINANZIAMENTO

Art. 27 Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- le quote di partecipazione dei Comuni consorziati definite qui di seguito;
- le tasse e i contributi riscossi conformemente alle vigenti norme della legislazione scolastica;
- i sussidi cantonali.

Le spese di gestione e amministrazione relative alle attività didattiche degli istituti scolastici, in particolare relative a:

- stipendi del Direttore, dei docenti e degli altri impiegati del Consorzio;
- materiale didattico;
- trasporto degli allievi;
- mense scolastiche;
- altre attività e servizi parascolastici;
- gite di studio e le attività fuori sede;
- cancelleria;
- tutte le altre spese direttamente connesse con l'attività scolastica;

sono ripartite tra i Comuni consorziati in ragione del numero dei rispettivi allievi. Determinante è il numero degli allievi iscritti nell'anno scolastico. La ripartizione è calcolata pro-rata due volte all'anno: una volta per il periodo gennaio-agosto (8 mesi) e una volta per il periodo settembre-dicembre (4 mesi).

§ V – NORME VARIE

Art. 28 Segretario consortile e dipendenti

Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Al Direttore e ai docenti sono applicabili le norme della LORD e la scala degli stipendi cantonale. Per gli altri dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I della Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e del relativo Regolamento organico dei dipendenti comunali ai sensi dell'art. 135 LOC.

Art. 29 Convenzioni e mandati di prestazione

Per l'esecuzione di compiti consortili tramite convenzioni e mandati di prestazione sono applicabili analogamente i disposti della Legge organica comunale.

Art. 30 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 31 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Decretato lo scioglimento la Delegazione consortile istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione del patrimonio consortile e di riparto e conguaglio delle spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fanno stato le chiavi di riparto di cui all'art. 26 dello Statuto.

Così come per il decreto della sua costituzione, anche il decreto di scioglimento del Consorzio deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.

Art. 32 Modifica dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a) di un Comune membro;
- b) della Delegazione consortile;
- c) dell'autorità di vigilanza.

La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il proprio preavviso ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura prevista all'art. 7 LCCom per l'adozione dello Statuto.

Art. 33 Rimandi di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni della LCCom e i pertinenti articoli della Legge organica comunale.

Art. 34 Scioglimento d'ufficio

Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può sciogliere d'ufficio il Consorzio se sono dati i presupposti elencati nell'art. 45 LCCom.

Art. 35 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.